

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 15/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla società Vally America srl è stata notificata una cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IVA, IRAP, IRES, ADDIZIONALI E ONERI afferente l'anno d'imposta 2004 da parte di Equitalia Esatri spa.

Tale documento veniva impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da parte della Società contribuente per vizi nella notifica ravvisati nella spedizione a mezzo posta con raccomandata RR per omessa sottoscrizione dell'atto impugnato, nonché per carenza di motivazioni ad esso sottostanti, ex art. 3 della legge 241/90 e art. 7 della legge 212/2000.

Eccepeva pertanto la società ricorrente l'inesistenza della notifica non sanabile ex art. 156 del c.p.c. e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con refusione delle spese di giudizio. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate di Monza 1 sia Equitalia Esatri spa.

L'Agenzia delle Entrate eccepeva in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva in quanto la contestazione si riferiva ad attività del cessionario rilevando altresì che lo stesso poteva provvedere alla notifica tramite servizio postale ex art. 12 D.Lgs. 46/99. In merito al presunto difetto di legittimazione del provvedimento impugnato richiamava la legislazione che regola l'iscrizione a ruolo e il periodo d'imposta. Concludeva con la richiesta del rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva.

Equitalia spa eccepeva la correttezza della notifica effettuata ex art. 26 del D.P.R. 602/73 e art. 16 del D.Lgs. 546/92, sostenendo la propria estraneità alle censure di merito dell'atto impugnato. Chiedeva il rigetto del ricorso previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività dell'ente impositore.

La Commissione adita respingeva il ricorso, compensando le spese sul rilievo che avendo l'atto raggiunto lo scopo cui è destinato esso non è nullo ex art. 156 cpc.

Richiamava alcune sentenze della suprema Corte di Cassazione che confermavano tale principio.

Avverso tale sentenza presenta ricorso in appello la Vally America srl contestando le ragioni addotte dai Giudici di Primo Grado nell'impugnata sentenza rilevando in primis l'insufficiente motivazione della sentenza in questione e ribadendo inoltre sostanzialmente i motivi già dedotti nel ricorso di primo grado. Quanto alla motivazione insufficiente alla sentenza impugnata contesta l'interpretazione data dai giudici di primo grado all'applicazione dell'art. 156 cpc al caso in specie.

Quanto agli altri motivi dell'appello ribadisce che la notifica della cartella doveva essere fatta, ex art. 26 del DPR 602/73 esclusivamente degli ufficiali della riscossione da altri soggetti abilitati dal cessionario nelle forme previste dalla legge, oppure dai messi comunali e dagli agenti di pulizia municipale previa convenzione con il Comune. Nel caso in specie Equitalia Esatri spa ha notificato la cartella di pagamento, priva degli spazi appositamente predisposti per la firma del notificatore e della indicazione del luogo di spedizione della raccomandata affidando inoltre la notificazione ad una società privata "Venturini spa", la quale ha provveduto alla spedizione mediante una semplice raccomandata a.r. spedita dall'Ufficio P.T. di Bologna. Ciò non sarebbe consentito a suo dire trattandosi di notifica affidata ad agenzia privata e quindi nulla. Cita sentenze a suo

favore senza allegarne alcuna. Conclude con l'annullamento dell'atto impugnato e condanna l'amministrazione ad pagamento delle spese di giudizio.

Controdeduce Esatri spa rilevando in primis la condivisibilità di quanto affermato dai giudici di prime cure circa il fatto che avendo l'atto raggiunto lo scopo cui è destinato esso non è nullo ex art. 156 cpc. Tale principio è confermato da giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione della quale cita:

- SU del 05/10/2004 n. 19854;
- Sezione Tributaria del 12/04/2005 n. 7498;
- SU del 05/10/2004 n. 19854.

Eccepisce inoltre la propria estraneità alle censure sulla pretesa carenza di motivazione nonché la regolarità e la correttezza dell'atto impugnato e quindi l'infondatezza dell'eccezione del contribuente circa la violazione del procedimento di notificazione, il tutto con richiamo a copiosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Chiede quindi la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti in relazione alle attività riservate all'Ente impostore.

Si costituisce pure in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza respingendo i motivi dell'appello del contribuente in ordine ai motivi dallo stesso sollevati circa il difetto di legittimazione passiva e il vizio di notifica della cartella, motivi già esposti nelle controdeduzioni avanti i giudici di primo grado.

Chiede in conclusione venga dichiarato la carenza di legittimazione passiva nei propri confronti. e in via subordinata ricorso di parte con conferma della sentenza impugnata e della legittimità della cartella, il tutto con vittoria delle spese.

OSSERVA

questa Commissione, in primis, che sia da respingere la pretesa di parte appellante circa la carenza di motivazione della cartella di pagamento.

Tale documento consiste nella trasposizione di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate e contenuto nel ruolo predisposto da quest'ultima nel modello ministeriale di cui al DM 26/06/1999 e successive modifiche come richiamato dall'art. 25, 2° comma del DPR 602/73.

La cartella impugnata contiene tutti gli elementi indicati nel sopra citato modello ministeriale e successive modifiche e nella precisazione di cui al DM 03/09/1999 n. 321 (art. 1, 2° comma) il quale prescrive che "il ruolo deve contenere l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo". A proposito del sufficiente contenuto minimo obbligatorio esiste copiosa giurisprudenza; si veda per tutti Cassazione 25158/2007 e 3911/1998. Tali elementi sono contenuti a giudizio del Collegio nella cartella in argomento.

Su punto si rileva altresì che il D. Lgs. 32/2001 "Disposizioni correttive di leggi tributarie urgenti, a norma dell'art. 16 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente" ha ridotto ai termini essenziali il predetto obbligo di motivazione, determinando la versione attualmente in vigore dell'art. 12 del DPR 602/73 nel senso che "nel ruolo devono essere comunque indicati nel numero di codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale

precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza le motivazioni, anche sintetica della pretesa...".

Circa la regolarità e la correttezza della notifica dell'atto impugnato l'eccezione sollevata per la violazione del procedimento di impugnazione, al collegio rileva che la notifica dell'atto impugnato è stata eseguita ex art. 126 del DPR 602/73 a mezzo raccomandata A.R. e quindi la stessa deve essere respinta.

Infatti quanto disposto dal richiamato art. 26 DPR 602/73 determina una disciplina speciale e abrogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica. Nel caso in esame, si ritiene quindi che Equitalia abbia adempiuto a quanto disposto dal richiamato art. 26 del DPR 602/73, in quanto, essendosi avvalso del servizio postale, il solo adempimento richiesto è stato l'invio di un plico chiuso contenente la cartella di pagamento con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale caso la notifica si è perfezionata con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate come stabilisce il 2° comma dell'art. 26 del DPR 602/73.

Non è prevista quindi la compilazione della relata che è invece presente sulla cartella sigillata all'interno del plico in quanto materialmente non compilabile.

Deve essere altresì respinta l'invocata disciplina ex 890/1982, in quanto l'art. 14, 1° comma, della legge 890/1982, fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973 non essendo applicabile per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a altre particolari forme. Si vedano a tale proposito, CTP Milano 164/21/07 del 12/06/2007, CTP Milano 367/41/07 del 27/9/2009 e CTP Lecco 17/01/2005 del 23/02/2005.

L'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico facendo fede sino a querela di falso e la data ivi apposta a mano o timbro datario dell'Ufficio postale ne attesta il ricevimento.

La validità della descritta procedura è confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria con la sentenza 15984/10 del 26/05/2010 e da altra numerosa precedente giurisprudenza.

Alla luce di quanto esposto viene respinto l'appello del contribuente con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1500,00 onnicomprensive.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione respinge l'appello del contribuente e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in via equitativa in € 1.500,00 onnicomprensive.